


**TRENTINO**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Direzione Generale**
**I.S. in materia elettorale**

Piazza Dante, n. 15 – 38122 Trento

T +39 0461 492610

F +39 0461 492614

pec elettorale@pec.provincia.tn.it

@ elettorale@provincia.tn.it

web www.provincia.tn.it

**CIRCOLARE N. 6/EL**

 Ai Sindaci dei Comuni  
 della provincia di Trento  
LORO SEDI

 Ai Segretari dei Comuni  
 della Provincia di Trento

 e, p.c. Al Commissario del Governo  
 per la Provincia di Trento

 Al Presidente dell'Ufficio  
 Centrale circoscrizionale

LORO SEDI

Trento, - 3 SET. 2018

Prot. n. H134/2018/501311 /1.6-2018-5/MR/pv

**Oggetto: Elezioni provinciali 2018.**

- 1) Rilascio certificati di iscrizione nelle liste elettorali, autenticazione delle sottoscrizioni e conseguente orario degli uffici comunali.
- 2) Tessera elettorale ed apertura degli uffici comunali.
- 3) Compilazione elenchi speciali per i Presidenti degli Uffici elettorali di sezione.
- 4) Disponibilità aule scolastiche.

**1) Rilascio certificati di iscrizione nelle liste elettorali, autenticazione delle sottoscrizioni e conseguente orario degli uffici comunali.**

Nel procedimento elettorale per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia, disciplinato dalla legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (*Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia*), viene richiesta la presentazione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali nonché, per alcuni atti, l'autenticazione della firma. Con riferimento a tali adempimenti per le elezioni provinciali, si evidenzia quanto segue.

### 1.a) Certificati di iscrizione nelle liste elettorali

Sul certificato di iscrizione nelle liste elettorali da rilasciare a coloro che hanno sottoscritto una lista di candidati deve risultare *esplicitamente* il possesso del requisito residenziale per l'esercizio del diritto di elettorato attivo, ai sensi dell'art. 12 della L.P. n. 2 del 2003. La dizione "residente dalla nascita" non è sufficiente ai fini di cui all'art. 27, comma 1, lett. f), della L.P. n. 2 del 2003.

Analogamente, ai sensi dell'art. 14 della citata legge provinciale, il certificato di iscrizione nelle liste elettorali da rilasciare ai candidati deve riportare esplicitamente l'indicazione che il candidato risiede nel comune **alla data del 6 settembre 2018** (data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali). In relazione a tali certificati, considerato quanto previsto dalle disposizioni in materia di "cambio di residenza in tempo reale" introdotte dall'articolo 5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*), come convertito dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, si chiede alle Amministrazioni comunali di segnalare tempestivamente all'I.S. in materia elettorale della Provincia eventuali ripristini delle posizioni anagrafiche (relative ai soli candidati), che comportino la perdita del requisito residenziale in Regione e la relativa cancellazione dalle liste elettorali.

### 1.b) Autenticazione delle firme e conseguente orario degli uffici comunali

Per l'autenticazione delle firme previste dal procedimento elettorale (firme degli elettori che sottoscrivono le liste dei candidati, firme dei candidati al momento dell'accettazione della candidatura, firme dei delegati di lista al momento della nomina dei rappresentanti di lista presso i seggi elettorali) si richiamano, oltre alle disposizioni della legge provinciale n. 2 del 2003, le indicazioni contenute nella pubblicazione n. 3\_2018 "*Istruzioni per la presentazione delle candidature per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia*", nonché nelle allegate, specifiche "*Avvertenze per l'autenticazione delle sottoscrizioni e per la presentazione delle candidature*", reperibili anche sul sito internet della Provincia autonoma di Trento all'indirizzo: [www.elezioni.provincia.tn.it](http://www.elezioni.provincia.tn.it).

Si rammenta che in materia elettorale l'elencazione delle figure abilitate ad autenticare le firme è tassativa e che **non sono applicabili** al procedimento elettorale i principi di semplificazione e autocertificazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. I, parere n. 283/00, del 13 dicembre 2000 e sentenza, Sez. V, n. 2178 del 16 aprile 2012). Quanto indicato vale, evidentemente, anche per tutte le autenticazioni richieste dalla legge provinciale n. 2 del 2003 che non sono state espressamente citate in questa nota.

Per quanto riguarda la formale presentazione delle candidature, corredata dalla necessaria documentazione, l'articolo 28 della legge provinciale n. 2 del 2003 stabilisce che essa avvenga nel periodo compreso tra il trentaquattresimo giorno e le ore dodici del trentunesimo giorno antecedente quello della votazione, ossia, per le elezioni provinciali 2018, tra **lunedì 17 settembre e le ore 12.00 di giovedì 20 settembre 2018**.

Considerato che gli uffici comunali sono coinvolti nelle attività di autenticazione delle sottoscrizioni e di rilascio di certificati (art. 27, comma 2, della citata L.P. n. 2 del 2003), si invita a voler disporre, secondo quanto stabilito dall'art. 24 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 2/L (*Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige*), affinché l'orario degli uffici comunali in prossimità della scadenza indicata sia determinato tenendo conto delle finalità sottese alle disposizioni legislative, del soddisfacimento delle esigenze e delle garanzie di candidati, liste ed elettori nonché della realtà, anche demografica, di ciascun Comune.

Si prega di comunicare allo scrivente ufficio entro venerdì 14 settembre 2018 i nominativi dei consiglieri comunali che hanno dichiarato al Sindaco la disponibilità per l'attività di autenticazione delle sottoscrizioni e dei funzionari incaricati dal Sindaco per la medesima attività.

## **2) Tessera elettorale ed apertura degli uffici comunali.**

L'articolo 34 della legge provinciale n. 2 del 2003 prevede che l'elettore voti presso la sezione elettorale previa esibizione del documento di ammissione al voto. Con tale espressione la legge provinciale si riferisce alla tessera elettorale personale a carattere permanente istituita con il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 e tuttora utilizzata in tutte le consultazioni a livello statale, regionale e comunale.

Il comma 3 del citato articolo 34 dispone che l'ufficio elettorale comunale rimanga aperto nei cinque giorni antecedenti la votazione, dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto allo scopo di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.

Si richiamano i Segretari comunali, ai sensi dell'articolo 37 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L - modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25), a disporre delle necessarie misure per l'organizzazione del personale comunale al fine di assicurare lo svolgimento del servizio previsto dalla legge e a vigilare affinché tutti gli adempimenti previsti nell'ambito delle procedure elettorali, ivi comprese le comunicazioni richieste ai Comuni, siano adempiuti con tempestività.

## **3) Compilazione elenchi speciali per i Presidenti degli Uffici elettorali di sezione**

Gli Uffici comunali sono tenuti a predisporre gli elenchi, per ogni sezione, delle seguenti categorie di elettori:

- 1) elettori deceduti posteriormente alla revisione straordinaria delle liste (15° giorno precedente quello di votazione) o deceduti anteriormente a tale revisione, ma non cancellati dalle liste;
- 2) elettori che non possono votare perché già iscritti nella lista di altra sezione o di altro Comune;
- 3) elettori residenti all'estero;
- 4) elettori risultati irreperibili nelle precedenti consultazioni popolari e risultati tali anche nel corso della distribuzione delle tessere elettorali;
- 5) elettori iscritti nelle liste della sezione, ricoverati in ospedali, sanatori, case di cura in genere, che abbiano chiesto di essere ammessi a votare nel luogo di ricovero ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale n. 2 del 2003;
- 6) detenuti aventi diritto al voto, che abbiano chiesto di essere ammessi a votare ai sensi del medesimo art. 55 della citata L.P. n. 2 del 2003;
- 7) elettori ammessi a votare nella sezione in base ad attestazione del sindaco (art. 53, comma 1, lett. b), della L.P. n. 2 del 2003);
- 8) elettori che abbiano ottenuto il duplicato della tessera elettorale;
- 9) elettori per i quali il relativo provvedimento di perdita del diritto elettorale, per uno dei motivi indicati ai numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 32 del D.P.R. n. 223/67, sia intervenuto successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi (art. 32-ter del D.P.R. n. 223/67);
- 10) elettori della sezione ammessi al voto a domicilio e aventi dimora nell'ambito territoriale della stessa sezione;
- 11) elettori iscritti presso altre sezioni elettorali dello stesso Comune ammessi al voto domiciliare e dimoranti nell'ambito territoriale della sezione;
- 12) elettori iscritti presso sezioni elettorali di altri Comuni ammessi al voto a domicilio e dimoranti nell'ambito territoriale della sezione;
- 13) elettori della sezione ammessi al voto a domicilio ma dimoranti in altri ambiti territoriali dello stesso Comune o di altri Comuni.

I predetti elenchi dovranno essere consegnati ai Presidenti dei seggi interessati, insieme al materiale ed alla documentazione indicati dall'art. 37 della legge provinciale n. 2 del 2003.

Le SS.LL. faranno presente ai Presidenti di seggio che, prima di dare inizio alle operazioni di votazione, essi dovranno fare apposita annotazione sulla lista di sezione accanto ai nominativi degli elettori anzidetti, affinché non possano verificarsi errori all'atto della votazione.

#### 4) Disponibilità aule scolastiche

Si richiama l'attenzione sulla necessità di formulare tempestivamente ai Dirigenti scolastici a capo d'Istituto richiesta scritta al fine di ottenere l'autorizzazione a disporre delle aule scolastiche destinate a sede di sezione in occasione della prossima consultazione elettorale.

Nella richiesta dovranno essere indicati i giorni, oltre a quello di votazione, strettamente necessari alle operazioni di arredamento dei seggi, sgombero delle aule e pulizia delle medesime. Con riferimento alla consultazione del 21 ottobre prossimo, si precisa che le sedi delle sezioni dovranno essere arredate e consegnate ai rispettivi Presidenti **alle ore 16.00 di sabato 20 ottobre 2018** (art. 37 della L.P. 5 marzo 2003, n. 2 "Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia"). Le operazioni degli uffici elettorali di sezione saranno ultimate al più tardi nel pomeriggio di lunedì 22 ottobre p.v. (art. 70 della L.P. n. 2 del 2003).

Per quanto concerne le modalità di sospensione dell'attività didattica durante il periodo di cui sopra, si rimanda alla prassi oramai consolidata come richiamata dalla Giunta provinciale di Trento ai sensi del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405 e del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433 (Norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in Provincia di Trento), con deliberazione n. 4498 di data 30 aprile 1998.

Un cordiale saluto.

- dott. Paolo Nicoletti



Allegato: *avvertenze per l'autenticazione delle sottoscrizioni e per la presentazione delle candidature*

**Si prega di comunicare tempestivamente l'avvenuto ricevimento della presente, preferibilmente tramite PiTre, oppure ai seguenti recapiti:**

**tel.: 0461 492610/492611**

**fax: 0461 492614**

**e-mail: [elettorale@provincia.tn.it](mailto:elettorale@provincia.tn.it)**